INTERVENTI URGENTI SUL PROCESSO CIVILE E SULLA DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1990, N. 353, RELATIVA AL MEDESIMO PROCESSO

Art. 10

Organizzazione degli uffici nella fase transitoria

L'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e' sostituito dal seguente: "Art. 91 (Organizzazione degli uffici nella fase transitoria). - 1. Alla trattazione dei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono destinati, fino al 31 dicembre 1996, non piu' della meta' di tutti i magistrati incaricati della trattazione dei giudizi e degli affari civili. Negli anni successivi la proporzione sara' stabilita, per ciascun distretto di corte di appello, dal Consiglio superiore della magistratura, sentiti i consigli giudiziari. Il dirigente dell'ufficio puo' assegnare le cause iniziate successivamente al 30 aprile 1995 anche ai magistrati addetti alla trattazione dei giudizi pendenti. 2. Se il numero dei magistrati incaricati della trattazione dei giudizi e degli affari civili non consente il ricorso al criterio proporzionale di cui al comma 1, il dirigente dell'ufficio adotta, in via di urgenza, gli opportuni provvedimenti al fine di determinare la piu' utile ripartizione, fra i magistrati, dei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 e di quelli sopravvenuti; i provvedimenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura. 3. I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono trattati in udienze distinte da quelle destinate alla trattazione dei giudizi iniziati successivamente, ovvero in orari distinti della medesima udienza.".

Versione in vigore dal 22 giugno 1995, non più in vigore dal 22 agosto 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo
Estremi	Decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-sul-processo-civile-e-sulla-disciplina-transitoria/art-10-organizzazione-degli-uffici-nella-fase-transitoria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it